



COMUNE di TREPUIZZI

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA ED IL BENESSERE
DEGLI ANIMALI

Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 15/3/2017



Capitolo 1 - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente atto riguarda la tutela ed il benessere di tutte le specie di animali che stabilmente o temporaneamente si trovano nel territorio comunale, nel pieno rispetto delle norme poste a garantire l'igiene e la salute pubblica, la pubblica sicurezza e la tutela ambientale e territoriale.
2. Ha lo scopo di promuovere la corretta convivenza con l'uomo e di riconoscere alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

Art. 2 - Profili istituzionali

1. Il Comune di Trepuzzi, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e dalla Regione Puglia, promuove il rispetto, la tutela e la cura degli animali domestici nel proprio territorio.
2. Il Comune di Trepuzzi riconosce alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.
3. Il Comune di Trepuzzi individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
4. Il Comune, al fine di favorire la corretta convivenza fra persone e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
5. Prevedere negli atti di programmazione territoriale l'individuazione delle aree da destinare alla tutela dei randagi e delle aree libere per i cani di proprietà ai sensi del D.M. 1444/68¹.
6. Contenere, con adeguata regolamentazione di edilizia urbana, le colonie di colombi stanziali.

Art. 3 - Valori etici e culturali

1. Il Comune di Trepuzzi, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana², riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali.
2. Il Comune di Trepuzzi intende operare affinché siano promossi nel sistema educativo e informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi, seguendo la Legge Regionale n.12 del 1995 e la Legge Nazionale n.281 del 1991.

Art. 4 - Principi

1. Il Comune di Trepuzzi riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione d'iniziative per il benessere degli animali.
2. Il Comune di Trepuzzi, in applicazione della Legge 281/91, della conseguente L.R. 12/95 e della Legge 20.07.2004 n. 189, condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e il loro abbandono e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.
3. Il Comune di Trepuzzi promuove e sostiene iniziative e interventi volti al rispetto e alla

¹ Art. 3, Art. 4, Art. 5 del D.M. 1444/68

² "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".



tutela degli ecosistemi locali e dell'ambiente. Le modifiche degli assetti territoriali dovranno tenere conto anche degli habitat naturali.

4. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.

Art. 5 - Competenze del Comune

1. Il Comune di Trepuzzi, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela delle specie animali presenti anche allo stato libero nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti su maltrattamenti, atti di crudeltà e abbandono degli stessi.

2. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979³, spetta, attraverso i propri Organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi⁴.

Art. 6 - Collaborazioni istituzionali

1. Per la tutela dei diritti degli animali, il Comune agisce in collaborazione con l'ASL Lecce-Dipartimento Prevenzione, le Associazioni protezionistiche riconosciute operanti sul territorio, l'Ordine dei Medici Veterinari di Lecce, gli altri enti territorialmente e funzionalmente competenti, e in osservanza del P.D.Z. ambito socio-sanitario.

2. Il Comune per incrementare la sensibilizzazione dei cittadini sul rapporto uomo-animale-città attua campagne d'informazione e corsi specifici. Tali campagne e corsi saranno realizzate con il concorso degli organi sopra citati. I temi saranno particolarmente riferiti alla prevenzione del randagismo, controllo della riproduzione degli animali d'affezione, responsabilità dei detentori di animali, corsi per guardie zoofile, etc.

3. Le Associazioni protezionistiche riconosciute, nonché gli altri enti pubblici e privati possono gestire in convenzione strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere e possono collaborare, con gli enti preposti, alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 7- Ambito d'applicazione del Regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento riguardano tutte le specie animali presenti nel territorio comunale, ma non si applicano:

1. all'attività di allevamento di animali domestici a fini zootecnici o ad esse connesse, in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
2. alla detenzione e allevamento di fauna a scopo alimentare per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale, richiami vivi per la caccia da appostamento, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia e

³ Art. 3 D.P.R. 31 Marzo 1979

⁴ LEGGE REGIONALE 30 novembre, n. 21 Art. 13(Funzioni dei comuni)

1. Sono di competenza dei comuni, che le esercitano nel rispettivo territorio:

a) ogni funzione in materia di medicina veterinaria attribuita ai comuni dalle leggi dello Stato e della Regione;

b) le funzioni in materia autorizzativa di igiene degli alimenti e delle bevande, demandate alla competenza regionale dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, per quanto riguarda i prodotti di origine animale;

c) il riconoscimento, previsto dall'articolo 16 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 @ Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, dei danni al patrimonio zootecnico causati da cani randagi; il comune, previo accertamento del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, liquida un contributo in favore del danneggiato nel rispetto della legge 2 giugno 1998, n. 218;

d) gli interventi d'urgenza in caso di emergenza di sanità o igiene veterinaria a carattere esclusivamente locale che spettano al Sindaco, il quale adotta le relative ordinanze contingibili ed urgenti quale rappresentante della comunità locale. Si applica negli altri casi il disposto dell'articolo 117, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998.



che non comporti forme di maltrattamento;

3. alle attività connesse con la disinfestazione, derattizzazione e a tutte le attività imposte da emergenze di carattere igienico-sanitarie⁵.

Capitolo 2 – OBBLIGHI, PRESCRIZIONI E DIVIETI

Art. 8 - Obblighi dei detentori di animali da compagnia

1. <Animale da compagnia> è ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia (DPCM 28.02.2003).

2. Chiunque conviva, detenga, posseda o abbia accettato di occuparsi di un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie, la razza e la taglia.

3. In particolare deve:

- rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
- assicurare le necessarie cure sanitarie e adeguato benessere fisiologico e etologico, compatibilmente con l'attitudine dell'animale;
- consentirgli adeguata possibilità di esercizio fisico;
- garantire la tutela dei terzi da aggressioni;
- assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
- garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire la corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.

Art. 9- Divieti generali

E' vietato:

1. maltrattare e/o cagionare una lesione ad un animale ovvero sottoporlo a sevizie o fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche di specie. Altresì è vietato somministrare agli animali sostanze stupefacenti, fatta esclusione per le cure veterinarie, o vietate e sottoporli a trattamenti che procurino un danno alla salute;
2. detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura, tali da poter causare sofferenza agli stessi o da poter esaltare la loro aggressività;
3. aizzare cani e/o altri animali mettendo in pericolo l'incolumità di persone e altri animali o provocando il danneggiamento di cose;
4. detenere animali in condizioni tali da generare inconvenienti sanitari o molestie che pregiudichino il benessere degli animali e la salute umana;
5. tenere gli animali in spazi inadeguati, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o condizioni climatiche tali da nuocere alla loro salute;
6. tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
7. tenere cani o altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo; la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, deve avere il tetto impermeabilizzato, deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo e non deve essere posizionata in luoghi soggetti a ristagni di acqua o esposti al sole, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale;
8. tenere animali in terrazze o balconi permanentemente e senza idoneo riparo, isolarli in rimesse, oppure segregarli in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico;
9. separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei due mesi, se non per motivazioni

⁵ Ordinanza Ministero della Salute 10 febbraio 2012; Legge Regionale n.27 del 2003



certificate da un medico veterinario;

10. detenere permanentemente animali da compagnia in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e roditori;

11. addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti o costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;

12. addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le norme sulla falconeria;

13. l'addestramento inteso a esaltare l'aggressività dei cani, così come le operazioni di selezione/incrocio tra razze intese ad esaltare la loro naturale aggressività o potenziale pericolosità;

14. la colorazione di animali per qualsiasi scopo, tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati dal medico veterinario curante per terapie sanitarie specifiche;

15. esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. Le autorizzazioni a spettacoli pirotecnici conterranno le istruzioni e le raccomandazioni specifiche che i detentori o possessori di animali debbono osservare per rassicurare l'animale in modo da evitare la manifestazione di comportamenti aggressivi o comunque determinati da stati di ansia e paura;

16. trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici; gli appositi trasportini dovranno essere di dimensione tale da consentire all'animale la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura;

17. detenere e/o trasportare gli animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio senza la necessaria aerazione;

18. condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione forzata (motocicli e vetture) in movimento;

19. non garantire agli animali l'alternanza naturale del giorno e della notte; è vietato detenere gli stessi permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale. In ogni caso si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della specie;

20. tenere gatti legati a catena, a corda e similari o in gabbia. E' consentito l'uso di strumenti idonei a condurre a passeggio l'animale;

21. l'allacciamento a nodo scorsoio, l'uso di collari elettrici, di collari a punte o di collari a strangolo; è altresì vietato l'uso di museruole <stringi bocca>, salvo i casi certificati dal medico veterinario che ne attesta la necessità;

22. procedere a interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli. Inoltre è vietato sottoporre i cani a interventi chirurgici destinati a modificare il loro aspetto esteriore o finalizzati ad altri scopi non curativi come:

a) il taglio delle orecchie e della coda così come previsto dalla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con legge nazionale n. 201 del novembre 2010, salve eccezioni previste ex legis,

b) la recisione delle corde vocali, salvo eccezioni di carattere sanitario.

23. sollevare gli animali per la testa, per le orecchie, per le zampe o per la coda;

24. l'uso di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli⁶;

26. addestrare e utilizzare animali per combattimento fra essi;

27. mantenere animali selvatici o esotici alla catena, detenuti legalmente, permanentemente legati al trespolo, o senza la possibilità di un rifugio; questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere uno per soggetto. Inoltre è fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre, per quanto possibile, le condizioni climatiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura, per evitare stress psico-fisico;

⁶ Legge Nazionale n.157 del 1992



28. l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità scientificamente comprovata e documentata;
29. mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie. Sagre o analoghe situazioni ludiche, animali di qualsiasi specie;
30. tenere crostacei vivi nel ghiaccio e/o con le chele legate da elastici che, impedendo i più semplici movimenti, non solo provocano nei crostacei sofferenze psichiche e stress da immobilità, ma anche un forte dolore fisico al momento in cui vengono tolti i lacci⁷;
31. l'accattonaggio con animali;
32. riguardo ai volatili, di:
- strapparne le penne, tranne che per ragioni mediche, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale,
 - amputarne le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale;
33. l'opera di potatura e abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne nei casi di assoluta necessità.

Art. 10 – Sequestro degli animali

In caso di animali tenuti in stato di denutrizione o sofferenza per precarie condizioni di salute e/o di situazioni di maltrattamento:

1. gli organi di vigilanza accertano la violazione e denunciano l'illecito;
2. gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta.

Art. 11 – Animali randagi

1. Sono considerati randagi i cani e i gatti che non sono direttamente controllati dall'uomo per quanto riguarda la custodia, l'alimentazione e la riproduzione.
2. E' fatto obbligo a tutti i cittadini rispettare quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore, dalla legge 281/91 e dalla LR 12/95 a tutela degli animali randagi.

Art. 12 - Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale⁸, sia domestico che selvatico che abbia già acquisito abitudini domestiche, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica (con certificazione), in qualunque parte del territorio comunale.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti⁹.

Art. 13 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente proibito spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, a eccezione delle abitazioni private, sostanze velenose, tossiche o irritanti in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e manutenzione delle aree verdi, che devono comunque essere eseguite con modalità previste dalla legge¹⁰.

⁷ ARTT. 727 -544 C.P. - Legge 189/04 e Parere medico scientifico 29 luglio 2007 del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere degli Animali del Ministero della Salute.

⁸ L. 20 Luglio 2004, n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"

⁹ CITES

¹⁰ Ministero della Salute Ordinanza 10 febbraio 2012 Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. (12A02888)(G.U. Serie Generale, n. 58 del 09 marzo 2012).



Art. 14 – Attraversamento stradale di animali-tutela fauna minore

1. A tutela dell'incolumità pubblica e degli animali, nei punti stradali ove si rilevi un frequente attraversamento di animali (es. ricci di campagna), il Comune provvederà ad installare apposita cartellonistica.

Art. 15 – Pet Therapy

1. Il Comune di Trepuzzi incoraggia nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione ed assistenza con il coinvolgimento di animali (pet therapy), secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 11 del 21 Maggio 2008¹¹ e dal D.P.C.M. 6 febbraio 2003¹².

2. In nessun caso le prestazioni degli animali devono consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti agli animali.

3. Gli animali impiegati devono essere sottoposti a controlli periodici da parte di un Medico Veterinario relativi al permanere delle condizioni di salute ed in generale del benessere.

Art. 16 – Smarrimento - rinvenimento di animali

1. Chiunque rivenga cani randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a denunciarne il ritrovamento al Comando di Polizia Locale che ne informerà l'area dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASL Lecce¹³. La denuncia certificherà la condizione di cane vagante ritrovato, servirà a perseguire il responsabile dell'eventuale abbandono e ad assicurare il cane alle strutture di accoglienza pubbliche o private convenzionate. Se il cane si trova su una sede stradale e può essere un pericolo per sé e per gli altri chiamare immediatamente, per evitare un possibile incidente automobilistico, la Polizia Stradale o la Polizia Locale.

2. In caso di rinvenimento di un cane o altro animale in seria difficoltà o ferito il cittadino è tenuto ad informare la Polizia Locale¹⁴ o altre Forze di Polizia che provvederanno a loro volta ad avvisare tempestivamente il Servizio Veterinario Area "Sanità Animale" U.O. Campi Salentina. Il cittadino stesso può, in mancanza di reperibilità delle forze dell'ordine, rivolgersi al proprio medico veterinario. Il medico veterinario, anche libero professionista, ha il dovere di assistenza previsto dall'articolo 18 del Codice Deontologico della categoria¹⁵.

Art. 17 - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.

2. Le Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale, nell'ambito di manifestazioni finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini ed in particolare delle nuove generazioni sul proficuo rapporto di convivenza tra uomo ed animali d'affezione, possono attivare iniziative a scopo di adozione consapevole degli stessi, fermo restando il rispetto delle corrette procedure di registrazione ed iscrizione all'anagrafe canina regionale.

3. Qualsiasi manifestazione ove vi sia concentrazione di animali anche d'affezione deve essere autorizzata dall'Autorità Sanitaria Locale previo parere del Servizio Veterinario ASL Legge Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche. L'istanza deve essere corredata da planimetria dell'area interessata della manifestazione con relazione riferita all'attività da svolgersi.

¹¹ L.R. n. 11 del 21 Maggio 2008, *Norme in materia di terapia e attività assistite dagli animali*.

¹² Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.

¹³ Ai sensi delle leggi regionali che hanno recepito la legge nazionale n.281/91.

¹⁴ DECRETO 9 ottobre 2012 , n. 217 Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessita'. (GU n. 289 del 12-12-2012)

¹⁵ "Il medico veterinario ha l'obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportarle allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza"



4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla disposizione di cui al comma 1 viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa per inosservanza della specifica norma regolamentare.

Art. 18 – Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali

1. L'allevamento di cani e il commercio di animali da compagnia, comprese le specie "non convenzionali" (animali esotici come pitoni, pappagalli, etc. e animali non esotici come conigli, furetti, etc.) è subordinato ad autorizzazione sanitaria¹⁶.

2. Il titolare dell'allevamento o dell'esercizio o chi per esso deve tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico degli animali da compagnia ai sensi della L.R. n.12/95¹⁷ (interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo) e sue modifiche e/o registro di detenzione degli esemplari di specie animali (e vegetali) istituito ai sensi del D.M. Ambiente 08 Gennaio 2002 in esecuzione dell'art.5, comma 5-bis, della legge 7 Febbraio 1992 n° 150 (che si riferisce agli esemplari di animali e vegetali inclusi negli allegati A e B del Reg. CE n°338/97), da richiedersi al Servizio Certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato competente territorialmente che provvederà alla vidimazione.

3. Inoltre occorre rispettare i seguenti punti:

a. al fine di tutelare il benessere animale nonché l'igiene e la salute pubblica, è fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre, in vetrina o all'esterno dell'esercizio, animali di qualsiasi specie¹⁸.

b. Gli animali in esposizione all'interno dell'esercizio commerciale dovranno essere detenuti in gabbie o recinti, sempre puliti, di dimensioni idonee a garantire il loro benessere ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta; dovranno avere sempre a disposizione acqua, cibo e lettiera; dovranno essere sempre riparati dal sole.

c. Durante i periodi in cui i locali rimangono chiusi gli animali devono essere regolarmente visitati ad intervalli di tempo non superiori a 24 ore, che vengono ridotte a 12 nel caso di presenza di cuccioli, al fine di verificare le condizioni di detenzioni nonché la disponibilità di cibo e acqua.

4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo, viene applicata una sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

5. E' vietata l'esposizione di animali vivi negli esercizi commerciali non indicati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti ecc.), con esclusione di acquari o gabbie per uccelli sempre che vengano rispettate le norme a tutela del benessere animale.

Art. 19 – Macellazione degli animali

1. Gli animali allevati a domicilio per uso famigliare devono essere macellati nel rispetto delle disposizioni normative correnti.

Art. 20 – Inumazione di animali

1. E' consentito, da parte dell'Autorità competente, al cittadino privato detentore di animali da compagnia deceduti, oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, l'inumazione in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) secondo i criteri fissati dalla Regione (art.19.1 reg. Ce n. 1069/2009; Linee Guida-Atti Accordo Stato-Regioni n. 20 del 07/02/2013).

2. I cimiteri per animali da affezione possono essere realizzati da soggetti pubblici o privati e devono essere localizzati in aree idonee giudicate tali dal Comune, previo parere del Servizio

¹⁶ Regolamento Comunitario n.338/97.

¹⁷ Art. 3 c. 3 L.R. 12/95: gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro di carico e scarico e comunicare al settore veterinario della USL di competente per territorio il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro trenta giorni dalla vendita dell'animale.

¹⁸ Nel rispetto delle disposizioni di legge.



Veterinario Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche Asl Lecce Macroarea Nord e SISP Asl Lecce.

3. Il Comune di Trepuzzi potrebbe concedere appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri (o luoghi di rimembranza) per animali d'affezione.

Art. 21 – Spettacoli ed intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. Le manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, vengono disciplinati dall'Ordinanza Ministero della Salute 21.07.2011 cui si rimanda per l'applicazione .

2. Può essere consentito l'attendamento dei circhi che operino nel rispetto del Regolamento Ce n. 1739 / 2005 che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli stati membri, delle disposizioni concernenti la detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica (leggi 7.02.1992, n. 150 e 9.12.1998, n. 426, Circolare Ministero Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza n. 557/B.10089.G del 22.02.2002 e comunicazione Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Lecce prot. n. 373 / 02 del 15.03.2002) e delle disposizioni CITES "Criteri per il Mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti"¹⁹.

Art. 22- Fiera degli animali

1. Le attività legate ad esposizioni, fiere e mercati di animali da reddito sono disciplinate soprattutto dal Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n.

¹⁹ In particolare il responsabile del circo deve adempiere a quanto di seguito indicato:

a. Ogni circo, mostra e/o esibizione itinerante ed attività di manifestazione espositiva in forma itinerante deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile;

b. Ciascuna struttura che detenga specie pericolose elencate nel D.M. 19/04/1996 e s.m.i. deve essere dotata dell'idoneità prefettizia prevista dalla legge 150/1992 e s.m.i.

L'originale di tale documentazione dovrà essere messo a disposizione del Servizio Veterinario Area Igiene degli allevamenti e Produzioni zootecniche ASL Lecce e degli organi preposti alla vigilanza ed al controllo tra cui gli organi di Polizia Municipale.

Copia di tale documentazione dovrà essere allegata alla richiesta al Comune dell'autorizzazione per pubblico spettacolo e trattenimento prevista dal T.U.L.P.S.

c. alla registrazione presso il servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente sulla residenza ufficiale del circo;

d. tenere aggiornato un registro degli animali riportante il numero di registrazione del circo e vidimato e timbrato in ogni sua pagina dal veterinario ufficiale: deve contenere specie e numero degli esemplari autorizzati ad esserci;

e. compilare il registro delle località, fatte salve le autorizzazioni alla partenza di volta in volta rilasciate dal veterinario ufficiale;

f. provvedere affinché tutti gli animali presenti nel circo siano identificabili e provvisti di passaporti aggiornati (individuale – collettivo);

g. evitare che ogni animale presente nel circo abbia contatti diretti o indiretti con animali non registrati ai sensi del reg. (CE) 1739/2005.

h. Ogni struttura di cui alla lettera a. deve disporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse.

Le diete predisposte dovranno tenere conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. La dieta deve essere completa e bilanciata.

Gli alimenti dovranno essere conservati in luoghi idonei allo scopo e preparati in appositi locali in cui si osservino le necessarie condizioni igieniche.

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, da mantenerli in buona salute e da stimolare il normale comportamento alimentare di ogni specie.

Il cibo deve essere somministrato in maniera tale che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti in specie dalle abitudini sociali.

Il cibo deve essere di alta qualità, non contaminato da composti chimici e stipato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali.

Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, etc.) per l'alimentazione degli animali.



320, di cui si richiamano gli articoli 18 e 20²⁰.

Art. 23 – Manifestazioni pubbliche a scopo commerciale con animali d'affezione

1. Ogni manifestazione pubblica con animali d'affezione dovrà essere regolarmente autorizzata nonché organizzata ed effettuata nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento.
2. I box e/o i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali e il normale svolgimento delle attività comportamentali tipiche della specie detenuta. Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli.
3. In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o fiera, andrà assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box.
4. Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere.
5. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposito contenitore per escrementi.
6. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo onde potersi rifugiare.
7. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiali lavabili, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano creare danneggiamento. Detto pavimento deve essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm. ed essere costruito in modo da impedire la dispersione al suolo.
8. I recinti e le gabbie degli animali esposti devono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali.
9. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive devono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali.
10. E' vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, onde evitare sovra eccitamento e stress degli animali esposti.

²⁰ **Art. 18** - I mercati, le fiere e le esposizioni di animali sono soggetti a vigilanza veterinaria allo scopo di prevenire la propagazione di malattie infettive e diffuse.

Il prefetto, prima della istituzione dei mercati, delle fiere e delle esposizioni di animali, fa accertare dal veterinario provinciale (ora Veterinario ASL Lecce SIAV C) se l'autorità comunale ha provveduto ai locali per l'isolamento degli animali eventualmente affetti o sospetti di malattie infettive e diffuse, ai mezzi per la pulizia e la disinfezione dei piazzali, dei viali, delle piattaforme delle pese pubbliche, delle stalle di sosta e di ogni altro luogo di sosta o di passaggio degli animali e ad assicurare la vigilanza veterinaria.

Detta vigilanza è esercitata dal veterinario comunale coadiuvato, se necessario, da altri veterinari incaricati dal sindaco.

Al veterinario incaricato della vigilanza è fatto obbligo di compilare un rapporto sull'andamento del servizio nei mercati, nelle fiere e nelle esposizioni cui ha presenziato.

Copia di questo rapporto viene dal sindaco trasmessa al prefetto nel termine più breve.

Il funzionamento dei grandi mercati di bestiame di importanza regionale, provvisti di idonee installazioni occorrenti ai vari servizi, è disciplinato da uno speciale regolamento deliberato dall'amministrazione comunale ed approvato secondo le norme di legge. La direzione di detti mercati deve essere affidata ai veterinari comunali (ora Servizio Veterinario ASL Lecce).

Il prefetto può disporre che i mercati di notevole importanza siano dotati di impianto per il lavaggio e la disinfezione dei mezzi adibiti al trasporto degli animali. Le spese inerenti alle operazioni di lavaggio e di disinfezione sono a carico dei gestori dei mezzi di trasporto; le relative tariffe sono fissate dalle autorità comunali interessate.

Il prefetto può altresì ordinare l'esecuzione di quelle opere igieniche che ritiene necessarie per il regolare funzionamento dei mercati e delle fiere e nel caso di mancata esecuzione dei lavori dispone la sospensione dei detti mercati e fiere.

Articolo 20 – “Dopo ogni mercato, fiera o esposizione di animali, i piazzali, i viali, le piattaforme delle pese pubbliche ed ogni altro luogo in cui si sono soffermati gli animali, nonché i mezzi di attacco di questi devono essere a cura del comune convenientemente puliti e disinfettati.....”



11. I cani, oggetto di esposizione, dovranno essere microchippati o muniti di identificativo e scortati dal previsto certificato (o libretto sanitario), al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà.

12. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori.

13. Oltre al controllo sanitario della ASL, l'organizzatore dovrà garantire la presenza di un veterinario libero professionista, che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali.

14. E' fatto obbligo ai titolari di esposizione di munirsi di registro di carico e scarico degli animali opportunamente vidimato dal Servizio Veterinario della ASL.

15. Inoltre:

a) nell'ambito della struttura organizzata, deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia;

b) è vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà, non iscritti a catalogo;

c) è vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie; è necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori;

d) l'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al Servizio Veterinario della ASL;

16. Gli animali dovranno essere movimentati esclusivamente con mezzi autorizzati ai sensi di legge che potranno essere ispezionati dai medici veterinari della ASL dietro semplice richiesta verbale ed in qualsiasi momento. E' fatto divieto di detenere animali di qualsiasi specie all'interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra.

Capitolo 3 - CANI

Art. 24 - Anagrafe canina

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, devono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina, ai sensi della Legge 281/91²¹ e della LR 12/95²², entro i primi sei mesi di vita dell'animale.

2. E' pertanto obbligatorio sottoporre il cane a inserimento del microchip identificativo presso il Servizio Veterinario "Sanità Animale" Asl Lecce U.O. Campi Salentina, dove è istituito l'Ufficio Anagrafe Canina o presso l'ambulatorio del proprio veterinario libero professionista. Nel caso di animali randagi, l'iscrizione all'anagrafe canina deve avvenire entro 30 giorni dopo essere stati raccolti (art. 3 L.R. 12/95).

3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo devono comunicare all'Ufficio Anagrafe Canina eventuali variazioni di domicilio e/o di proprietà, la scomparsa e il decesso del cane entro 15 giorni dall'evento.

Art. 25 - Detenzione dei cani

1. Requisiti per la detenzione di cani in recinti:

- la superficie di base fruibile della recinzione dovrà essere tale da consentire all'animale una adeguata possibilità di esercizio fisico, la recinzione deve essere integra e in buono stato di conservazione. L'area recintata dovrà essere dotata di una cuccia sufficientemente coibentata, avere un tetto impermeabilizzato ed essere rialzata da terra. Non dovrà essere collocata in luoghi oggetto di ristagni di acqua o prolungata esposizione al sole.

2. Requisiti per detenzione di cani in box:

- Si deve comunque garantire ai cani detenuti in box una regolare attività motoria.

²¹ Art. 3 L. 281/91

²² Art. 3 Legge Regionale 3 Aprile 1995 n. 12



- I box per cani devono essere strutture idonee dal punto di vista igienico sanitario e devono garantire un'adeguata contenzione dell'animale.
 - Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve: a) essere di dimensioni idonee alla taglia del cane per permettergli il fisiologico movimento; b) essere chiuso su tre lati e rialzato da terra; c) avere una parte ombreggiata, il tetto impermeabilizzato, la pavimentazione in materiale non assorbibile e antisdrucchiolo.
 - Non devono esservi ristagni di liquidi e le feci devono essere asportate quotidianamente.
 - Il box deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.
 - Il box deve essere posizionato nella parte più riparata del recinto.
3. E' vietato detenere cani legati o a catena continuativamente. E' consentito legare momentaneamente il cane solo in casi di effettiva urgenza o pericolo e per periodi di tempo di durata tali da non far suscitare reazioni di insofferenza ed agitazione dimostrata per esempio da abbaio continuo. La catena deve essere lunga almeno 5 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Dimensione e peso della fune dovranno essere proporzionati alla grandezza dell'animale. Il cane dovrà poter sempre raggiungere facilmente ricovero, cibo, acqua. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.
4. E' vietato l'impiego dei collari con aculei, con dispositivi a scarica elettrica o che agiscono con sostanze chimiche, tranne quelli antiparassitari.

Art. 26 - Obblighi di custodia

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di tenere un cane non di sua proprietà ne assume la respinsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
 - b) portare con se' la museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richieste delle Autorità competenti;
 - c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
 - e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
 - f) divieto di lasciare incustodito il proprio cane per le vie del paese.

Gli obblighi di cui al comma 3 lettere a) e b) non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

Gli obblighi qui contenuti non si applicano ai cani delle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del fuoco che utilizzano i cani per servizio.

Le disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto delle regioni o dai comuni.
4. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.



Art. 27 – Obblighi per la detenzione di cani e particolari cautele per i cani a rischio di aggressività

1. In base a quanto previsto dall'*Ordinanza del Ministero della Salute del 03/03/2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani*, i proprietari di cani che si sono resi protagonisti di morsicature e/o aggressioni e quindi già oggetto di segnalazione del Servizio Veterinario e/o del Comune devono frequentare percorsi formativi tesi alla rieducazione del proprio cane. Questi corsi, organizzati dal comune di Trepuzzi, saranno obbligatori per i proprietari o detentori segnalati dal Comune, in collaborazione con i Servizi Veterinari, ma potranno frequentarli (quindi il corso sarà facoltativo) per tutti i proprietari e tutti i cittadini che vogliono migliorare la relazione con il proprio cane.
2. I Servizi Veterinari, oltre a quanto stabilito dal comma 1, in caso di rilevazione di rischio elevato stabiliscono le misure di prevenzione e necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
3. I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.
4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
5. Sono vietati:
 - a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
 - b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
 - c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art.1, commi 2 e 3, della Legge 14 Dicembre 2000, n. 376;
 - d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi in conformità all'art.10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 Novembre 2010, n. 201;
 - e) la vendita, l'esposizione a fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).
6. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogni qualvolta richiesto dalle autorità competenti.
7. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione del presente articolo sono da considerarsi come maltrattamento animale ai sensi dell'art. 544-ter del codice penale.
8. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
9. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'art. 3, comma 3:
 - a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
 - b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
 - c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
 - d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
 - e) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli artt. 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20.07.04, n. 189;
 - e) ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per infermità di mente.



Art. 28 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, nell'osservanza di quanto previsto nell'art. 26 del presente Regolamento, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo le aree successivamente precisate al comma 3 del presente articolo.
2. Il proprietario o detentore dell'animale è sempre responsabile civilmente, penalmente e a livello amministrativo di ogni azione del cane da lui condotto.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art. 29 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito del territorio comunale potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.
2. Nelle aree a loro destinate, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità dei proprietari o detentori.
3. L'Amministrazione Comunale o chi si occupa della gestione provvederà periodicamente alla pulizia di tali aree fermo restando l'obbligo di raccolta degli escrementi per i proprietari o detentori dei cani (art. 30 del presente Regolamento).
4. Le aree di cui al presente articolo sono soggette alla speciale regolamentazione di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento "Regole per l'accesso, l'uso e la gestione delle aree destinate ai cani".

Art. 30 - Raccolta deiezioni

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere le feci prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere pulita la città e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi.
2. E' pertanto vietato abbandonare gli escrementi depositati dai cani su marciapiedi, strade, aree pedonali, aree verdi, parchi, giardini, zone attrezzate per i bambini ed aree pubbliche o di uso pubblico in genere.
3. E' fatto obbligo ai proprietari o ai conduttori dei cani di
 - a) munirsi di palette e idonei sacchetti per la raccolta delle feci depositate dagli animali negli spazi sopra elencati;
 - b) provvedere alla completa pulizia e all'immediata rimozione delle feci dei cani mediante la suddetta attrezzatura;
 - c) riporre i sacchetti utilizzati, ben chiusi, negli idonei raccoglitori se presenti nelle diverse zone del Paese;
4. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico in genere, comprese le aree di sguinzagliamento per cani.
5. Dall'osservanza del presente articolo sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati e le Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del fuoco che utilizzano i cani per servizio.

Art. 31 - Accesso negli esercizi pubblici

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal successivo comma 2, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Trepuzzi salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle disposizioni esistenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola e avendo, inoltre, cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. E' facoltà del titolare del pubblico esercizio non ammettere gli animali al proprio interno



previa comunicazione al Sindaco o esponendo un apposito divieto.

Art. 32 - Divieto di esibire animali nella pratica dell'accattonaggio

1. E' vietato esibire animali durante la pratica dell'accattonaggio.
2. I trasgressori, fatte salve le responsabilità penali, saranno puniti ai sensi della normativa vigente nonché del presente regolamento.
3. I cuccioli di età inferiore a tre mesi, rinvenuti nelle suddette circostanze, saranno posti sotto sequestro amministrativo dagli organi di vigilanza preposti e ricoverati presso strutture autorizzate allo scopo.

Art. 33 - Cane collettivo

1. Il controllo della tenuta dei cani di proprietà comunale, può essere affidata previo accordo con lo stesso comune, ad associazioni animaliste presenti sul territorio.
Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della LR 12/95²³ che prevede la figura del cane collettivo, il Comune di Trepuzzi riconosce e promuove la figura del cane libero accudito.
2. Il cane collettivo è quel cane che vive libero in un quartiere dove gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile (munito di dichiarazione di accettazione dell'animale – art. 7 L.R. 12/95), provvedono a fornirgli mantenimento, assistenza e quanto altro necessario al suo benessere.
3. Chiunque si adoperi per il sostentamento del cane è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona quotidianamente.
4. E' vietato a chiunque ostacolare o impedire l'attività di gestione di un cane collettivo, danneggiando o asportando gli oggetti necessari per la sua cura, alimentazione e riparo (ciotole, cuccia, ecc...).
5. Il cane collettivo deve essere sottoposto a sterilizzazione chirurgica, a cura del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, e iscritto all'anagrafe canina a nome del tutore responsabile, che assume tutti gli obblighi del proprietario ai fini della normativa vigente (L.R. 12/95 art. 7).

Art. 34 - Cani randagi - Adozione - Sterilizzazione

1. L'intervento per accalappiamento/recupero dei cani randagi spetta al Servizio Veterinario della ASL.
2. I cani recuperati in quanto randagi e/o vaganti trovano accoglienza nel canile sanitario comunale, dove dovranno essere iscritti all'anagrafe canina, microchippati, sottoposti alla profilassi obbligatoria prevista dalla legge ed eventualmente sterilizzati. Potranno, quindi, essere reintrodotti nel loro ambiente, fatta eccezione per i cani morsicatori e/o iscritti nel registro di cui al comma 2 Ordinanza del 03/03/2009 modificata da Ordinanza del 22 marzo 2011 e nel caso in cui non ci sia la possibilità che diventino cani collettivi. La reimmissione sul territorio deve essere disposta dall'autorità sanitaria previo parere del servizio veterinario Asl Lecce Area Sanità Animale.
3. I cani randagi, ricoverati nel canile sanitario comunale, se non reclamati entro sessanta giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni, che diano garanzie di buon trattamento, previa compilazione di apposita scheda di affidamento; o in caso contrario affidati ad un canile rifugio, così come previsto dalla L. 281/91²⁴. I cani randagi, catturati da meno di sessanta giorni, potranno essere dati in affidamento temporaneo, sempre su parere del Servizio Veterinario per evidenti ragioni sanitarie. Gli affidi temporanei e le adozioni possono essere effettuati esclusivamente presso il canile sanitario comunale o con garante

²³ Art. 7 L.R. 12/95.

²⁴ Art. 4 L. 281/91.



un'Associazione riconosciuta di volontariato animalista e sempre previa iscrizione all'anagrafe canina.

Art. 35 – Alimentazione cani randagi

1. Il Comune apprezza l'attività benemerita di enti, associazioni zoofile, gruppi di persone o singoli cittadini che si adoperano per la cura ed il sostentamento dei cani randagi.
2. Chiunque provveda al sostentamento dei cani randagi sul territorio comunale deve rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla rimozione immediata di ciotole ed eventuali avanzi di cibo al termine di ogni pasto.
3. Al fine di rendere più agevole la pulizia dei luoghi ma soprattutto al fine di tutelare il benessere degli animali e la sanità pubblica, l'alimento somministrato deve essere rappresentato preferibilmente da mangime secco.

Art. 36 – Centri di addestramento - educazione

1. Il responsabile del centro di addestramento – educazione per cani, comunque autorizzato ai sensi della normativa vigente, ha l'obbligo di: a) non utilizzare metodi coercitivi; b) non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani; c) non effettuare operazioni di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività; d) rispettare le disposizioni della normativa vigente e del presente regolamento.

Capitolo 4 - GATTI

Art. 37 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Su tutto il territorio comunale, i gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso luogo.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. Il comune riconosce la figura di responsabili che si occupano delle condizioni di salute e di sopravvivenza delle colonie di gatti che vivono in stato di libertà²⁵ e possano procedere al censimento delle stesse.
4. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e no, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 38 – Tutela dei gatti liberi

1. La Regione Puglia, con LR 12/95²⁶, promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. E' vietato maltrattarli e spostarli dal loro habitat, salvo "cambiamenti" necessitati e/o autorizzati dello stesso.

Art. 39 – Cura delle colonie feline

1. Il Comune può riconoscere l'attività benemerita di enti, associazioni zoofile o gruppi di persone che hanno in gestione le colonie di gatti che vivono in stato di libertà e che si adoperano per la loro cura ed il loro sostentamento.
2. A coloro che si occupano di colonie di gatti che vivono in libertà deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
3. L'accesso di coloro che si occupano delle colonie di gatti a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e

²⁵ Art. 10 l.R. 12/95

²⁶ Art. 10 L. R. 12/95.



tutela di gatti liberi, residenti in aree private, e nell'impossibilità di accedervi, enti, associazioni zoofile o gruppi di persone che hanno in gestione le colonie di gatti che vivono in stato di libertà, sottopongono e demandano alle autorità competenti le problematiche individuate.

4. Coloro che si occupano di colonie di gatti sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato. Al fine di rendere più agevole la pulizia dei luoghi ma soprattutto al fine di tutelare il benessere degli animali e la sanità pubblica, l'alimento somministrato deve essere rappresentato preferibilmente da mangime secco.

5. I gatti delle stesse colonie che vivono in libertà possono essere catturati dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, per la loro cura e sterilizzazione.

Art. 40 - Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Trepuzzi; che per caso accertato di maltrattamento, interviene, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia²⁷.

2. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente per comprovate e documentate esigenze ambientali, o sanitarie riguardanti persone, o gli stessi animali.

A tal proposito, in caso di cantierizzazione di aree pubbliche sedi di colonie feline, si dovrà prevedere, in accordo con il Comune, un piano per il trasloco temporaneo della colonia felina in area vicina al cantiere e la riammissione nell'area originale alla fine dei lavori. In caso di impossibilità, si dovrà attrezzare un'area sostitutiva. Le operazioni di trasloco dovranno essere compiute con la collaborazione di enti, associazioni zoofile o gruppi di persone che si occupano della colonia felina.

3. E' vietato a chiunque ostacolare o impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce ecc.).

Art. 41 - Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregare i gatti in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2. Il comune promuove campagne di sensibilizzazione atte a favorire interventi di sterilizzazione al fine di un equilibrato contenimento della popolazione felina.

Capitolo 5 - EQUIDI

Art. 42 - Equidi

1. La tutela degli equidi nel territorio comunale si conforma alle norme e regole per la tutela e gestione degli equidi²⁸.

Capitolo 6 - VOLATILI

Art. 43 - Detenzione e tutela dei volatili

1. I contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

2. Non possono essere tenuti in gabbia i volatili nati liberi fermo restando quanto previsto dalle norme speciali.

3. E' vietato tenere volatili legati al trespolo.

²⁷ L. 189 del 20 Luglio 2004.

²⁸ Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, *Codice per la gestione e la tutela degli equidi e Carta etica per la tutela del cavallo.*



4. Il comune deve programmare gli interventi di potatura al fine di prevenire la distruzione di nidi di uccelli selvatici nel periodo riproduttivo effettuando potature di siepi e alberi.
5. Il servizio veterinario vigilerà che la detenzione degli uccelli all'interno di gabbie per la vendita non comprometta o limiti l'esercizio del normale comportamento etologico degli stessi, secondo la specie.
6. Attenzioni particolari vengono poste nei confronti della migliore detenzione riguardo a spazi disponibili per esemplare presente, alla compatibilità della compresenza di specie differenti, es. per esigenze climatiche diverse, per età, taglia, aggressività, etc.

Art. 44 - Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche eco - comportamentali delle singole specie di volatili, devono essere garantite dimensioni idonee per le gabbie che detengono uccelli.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Capitolo 7 - ANIMALI ACQUATICI

Art. 45 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario dovrà essere rapportato alla lunghezza e al numero degli animali ospitati, al fine di garantire il benessere della specie.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 46 - Ittiofauna

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pesca marittima, di pesca di acque interne, di acquicoltura e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto divieto di:
 - a) lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore e a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
 - b) porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
 - c) vendere o conservare ittiofauna viva non immersa nell'acqua.
2. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.

Art. 47 - Divieti

1. E' vietato mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie.

Capitolo 8 - RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 48 - Modalità di detenzione e misure delle gabbie

1. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni all'animale stesso; non devono assolutamente essere usate le gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.
2. E' vietato detenere gli animali in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da



permettere allo stesso la stazione eretta e in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

Capitolo 9 – ANIMALI ESOTICI: DETENZIONE ANIMALI ESOTICI

Art. 49 Detenzione degli animali esotici

I detentori a qualsiasi titolo di animali esotici devono:

1. conoscere le principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per la corretta gestione;
2. devono disporre di ricoveri ed aree destinate e sufficientemente rapportate alle esigenze degli stessi e devono riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie e comunque aventi l'imprescindibile idoneità alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone;
3. sono tenuti a conservare la documentazione, qualora prevista (certificati CITES ecc.).

Capitolo 10 – ANFIBI E RETTILI

Art. 50 Detenzione di anfibi e rettili

Per quanto riguarda la detenzione degli anfibi:

1. le rane acquatiche debbono essere tenute in acquario coperto di dimensioni adeguate alla specie e al numero di esemplari con adeguato sistema di pulizia dell'acqua (ricambio parziale periodico e/o filtraggio);
2. le salamandre e tritoni debbono essere tenuti in acqua-terrario od acquario coperto dotato di zona emersa apposita di dimensioni adeguate alla specie e al numero di esemplari;
3. i parametri luminosi debbono essere adeguati alla specie;
4. deve essere previsto un sistema di ossigenazione dell'acqua o tramite innesto di vegetali acquatici o tramite ossigenatori.

Per quanto riguarda la detenzione di rettili:

5. acquatici: debbono essere tenuti in acqua-terrari dotati di adeguato sistema di pompaggio e filtro e provvisti di zona emersa di dimensioni tali da consentire all'animale di spostarsi tra la parte sottoposta alla fonte di luce e di calore ed una parte in ombra. In relazione alle esigenze della specie detenuta, deve essere mantenuta la temperatura ottimale di acqua ed ambiente esterno;
6. terrestri: debbono essere detenuti in terrari che garantiscano adeguata temperatura, ventilazione e termoregolazione che permetta al rettile di spostarsi tra zone calde e zone più fresche. I terrari debbono essere provvisti di contenitori per l'acqua e di nascondigli.

Capitolo 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 – Sanzioni

1. Chiunque commette una violazione del presente regolamento, la cui sanzione sia stata già prevista da altra norma di legge o ordinanza sindacale, sarà punito ai sensi della stessa.
2. Chiunque commette una violazione del presente regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o ordinanza sindacale, è soggetto, fatte salve le responsabilità penali, al pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
3. Ai sensi della Legge 24/11/1981 n° 689 e fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché, ove prescritto o comunque ritenuto necessario, dell'animale che ne è stato oggetto.
Dopo la confisca, l'animale può essere affidato in custodia a una apposita struttura di accoglienza, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca il benessere dell'animale.
4. La vigilanza sull'osservazione del presente regolamento è affidata al Comando di Polizia



Municipale, alle altre Forze di Polizia, Servizi Veterinari della ASL, Guardie zoofile volontarie a titolo gratuito e nominate ai sensi dell'art. 6 della Legge 189/2004.

5. Le Associazioni animaliste e zoofile possono collaborare alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale e all'applicazione del presente regolamento.

Art. 52 – Termini di adeguamento delle strutture

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario degli animali, o del detentore a qualsiasi titolo, nonché delle attività commerciali fisse o ambulanti alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove esso non sia già diversamente e perentoriamente stabilito si fissa in 180 gg. Dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di accadimento e detenzione degli animali stessi.

Art. 53 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 54 – Integrazioni e modificazioni

1. Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato o integrato al fine di uniformarlo a eventuali future normative comunali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione.

ALLEGATI:

Allegato 1: Regole per l'accesso l'uso e la gestione delle aree destinate ai cani.

